

COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE
Provincia di Campobasso

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE E LA
COMPENSAZIONE DEI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA**

CAPO I
RATEIZZAZIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la rateizzazione di debiti tributari specificati all'art. 2 in presenza di condizioni di disagio economico del contribuente.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai debiti di natura tributaria derivanti da accertamenti e liquidazioni dei tributi comunali, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni.
2. Il presente regolamento si applica, altresì, ai debiti di cui al comma precedente risultanti da sentenze esecutive delle competenti autorità giudiziarie.

Art. 3

Debiti ammessi alla rateizzazione

1. È concessa la rateizzazione dei debiti di cui all'art. 2 di importo pari o superiore ad 100,01 ivi comprese le eventuali sanzioni amministrative e gli interessi.

Art. 4

Requisiti soggettivi

1. Possono chiedere la rateizzazione i contribuenti che si trovano in comprovate condizioni di disagio economico.
2. È considerato in situazione di disagio economico il contribuente, il cui attestato ISEE, in corso di validità alla data di presentazione della richiesta di rateizzazione, non è superiore ad €. 7.500,00, riferito al nucleo familiare.
3. È considerato, altresì, in condizione di disagio economico il contribuente che versi in situazione momentanea di difficoltà economica dovuta ad eventi di particolare gravità ed eccezionalità debitamente comprovati, il tutto debitamente comprovato.

Art. 5

Domanda di rateizzazione

1. Il contribuente che si trova nelle condizioni previste dal precedente art. 4 ed intende avvalersi della possibilità di rateizzazione deve inoltrare all'ufficio comunale di ragioneria domanda di rateizzazione, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili, ecc.): sarà cura degli uffici verificare anche presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.
2. La domanda di rateizzazione deve essere accompagnata dalla seguente documentazione, atta a comprovare i requisiti di cui all'art. 4:
 - Modello ISEE in corso di validità;

- Copia del documento di identità;

Art. 6
Modalità di rateizzazione

1. Il numero massimo di rate mensili è stabilito in rapporto all'entità del debito complessivo come da seguente prospetto:

Fino ad €100,00	Non è ammessa la rateizzazione
da € 100,01 ad € 200,00	Fino a tre rate mensili
da € 200,01 ad € 500,00	Fino a sei rate mensili
da € 500,01 ad € 3.000,00	Fino a dodici rate mensili
da € 3.000,01 ad € 6.000,00	Fino a diciotto rate mensili
da € 6.000,01 ad €. 20.000,00	Fino a ventiquattro rate mensili
Oltre €. 20.000,00	Fino a sessanta rate mensili

2. Il versamento della prima rata mensile deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo alla concessione della rateizzazione.
3. Il versamento delle rate successive deve essere effettuato mensilmente entro l'ultimo giorno del mese, a partire dal mese successivo a quello di scadenza della prima rata.
4. Su ogni singola rata sono applicati gli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione della domanda di rateizzazione calcolati giorno per giorno.
5. Il mancato pagamento della prima rata nel termine, successivamente, di due rate entro i termini previsti comporta la decadenza dal piano di rateizzazione e dei relativi benefici.
6. Per importi pari o superiori ad €. 10.000,00 la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Art. 7
Provvedimento di concessione o di diniego

1. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di rateizzazione o della documentazione integrativa richiesta dal Funzionario responsabile dell'entrata, questi adotta il provvedimento di concessione o di diniego sulla base dell'istruttoria svolta. Decorso il termine di 30 giorni senza l'adozione di un provvedimento espresso la domanda si intenderà accolta.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata e contenere il riepilogo delle somme dovute per il debito iniziale e, distintamente, degli interessi derivanti dalla rateizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del presente regolamento.
3. Sia il provvedimento di accoglimento, sia quello di diniego della domanda sono comunicati all'interessato mediante posta elettronica certificata se comunicata o mediante notificazione o posta raccomandata con avviso di ricevimento.

CAPO II
COMPENSAZIONE

Art. 8
PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

Obbligazioni tributarie

- 1) In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
- 2) L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
- 3) La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme derivanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

Art. 9

Compensazione nell'ambito dello stesso tributo

- 1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente,
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
 - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
- 3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
- 4) I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono quelli indicati all'art. 1 del presente regolamento.
- 5) Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.
- 6) Eventuali compensazione autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

ART. 10

Compensazione tra tributi diversi

- 1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente,
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
 - indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
 - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4) Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

5) Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza dei credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.

6) I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono quelli indicati all'art. 1 del presente regolamento.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 12

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.